

R.G. 3720/2015

Successivamente, all'udienza del 12.12.2018 ore 9:10, è presente per parte attrice l'avv. Alberghi il quale precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione e per parte convenuta l'avv. Rigamonti che precisa come in comparsa di costituzione. Le parti discutono quindi la causa.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.05, dato atto che le parti si è nel frattempo allontanata, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 *sexies* c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. J. Alberghi, giusta delega a margine dell'atto di citazione.

Parte attrice.

C o n t r o

Comune di Bolano [REDACTED], in persona sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. V. Rigamonti giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Parte convenuta.

CONCLUSIONI:

come precisate a verbale d'udienza, da intendersi di seguito integralmente trascritte

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

██████ deduce di essere caduta a terra a causa di un insidia presente sul fondo stradale mentre stava percorrendo a piedi la via Giuseppe Verdi in Bolano, in data 31.10.2014, alle ore 12.00 circa.

Il fatto si sarebbe verificato nel tratto di cui alle fotografie prodotte dall'attrice sub 1, che rappresentano una pavimentazione caratterizzata da una mattonella mancante e da alcune sconessioni, a creare piccoli dislivelli.

La parte, che nell'occasione afferma di essersi procurata lesioni personali, svolge quindi domanda risarcitoria *ex art. 2051 c.c.* nei confronti del Comune proprietario della strada. L'ente convenuto si è costituito opponendosi.

Le circostanze poste a fondamento della domanda hanno trovato adeguata conferma nelle dichiarazioni rese in corso di istruttoria da ██████ che quel giorno aveva accompagnato la moglie per andare a prendere la nipotina a scuola.

Il teste ha riferito di aver visto dalla distanza di circa trenta metri ██████ venirgli incontro e inciampare, cadendo quindi a terra in avanti; ha quindi dichiarato di essersi avvicinato, accorgendosi che proprio vicino al punto della caduta mancava una mattonella, così da creare un dislivello di alcuni centimetri; evidenziando altresì la presenza (peraltro in quantità maggiore rispetto a quanto raffigurato nelle fotografie in atti) di un tappeto aghi di pino a coprire il tratto.

Può, dunque, ritenersi che verosimilmente ██████ sia caduta proprio a causa di quella particolare condizione dei luoghi.

Ebbene, rispetto all'evento, come appena accertato, va dichiarata la responsabilità del Comune convenuto.

La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento *sub art. 2051 c.c.*

Come noto, in termini generali, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo.

Per la sua configurazione è cioè sufficiente (salva la successiva prova del caso fortuito da parte del custode) la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.



Tuttavia, in ipotesi come quella di specie in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (come nell'esempio dello scoppio di una caldaia), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., *ex multis*, Cass. 2660/2013) per fornire la prova del nesso causale *"occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno"*.

Ebbene, nella specie tale pericolosità risulta dalla conformazione dei luoghi come sopra descritta, anche considerata la presenza degli aghi di pino di cui si è detto e la non immediata percepibilità dell'insidia da parte del pedone.

Per il resto, non può sostenersi che il danno sia stato determinato dal caso fortuito.

In particolare, non vi sono in atti elementi sulla cui base in ipotesi ritenere che il comportamento tenuto dal soggetto danneggiato sia stato improntato a imprudenza o disattenzione rilevanti (in ipotesi anche ai limitati fini dell'art. 1227 c.c.).

Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla parte, [REDACTED] compatibilmente con la dinamica dell'evento sopra accertata, ha subito lesioni personali, quali risultanti dalla documentazione medica versata in atti e successivamente valutate dal CTU.

Si tratta in particolare di un trauma contusivo della mano sinistra, con ferita l.c. del III dito.

Dette lesioni hanno comportato, sulla scorta delle risultanze di perizia, un periodo di inabilità temporanea di giorni di 40 complessivamente, dei quali 10 da computare a parziale al 75%, 15 a parziale al 50% e 15 a parziale al 25%; sono, altresì, residuati postumi invalidanti di natura permanente attinenti alla sfera biologica valutabili nella misura del 2-3%.

Ritiene il Tribunale di far proprie le conclusioni del medico legale nominato - alla cui relazione peritale si rimanda integralmente - siccome logiche, tecnicamente motivate e, dunque, convincenti.

Gli importi risarcitori vengono quantificati applicando le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, considerata l'età dell'infortunata (nata il 27.6.1947) al momento del fatto.



Circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso, ritiene di aderire all'orientamento ancora di recente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015), per cui: *"In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità"* (nello stesso senso già Cass. 12408/2011: *"I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali"*).

Per il resto:

- si tiene conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di unitarietà del danno alla persona, non procedendosi alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma operandosi una liquidazione onnicomprensiva, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire comunque a un ristoro adeguato sotto questo punto di vista;

- si ritiene di non operare alcun aumento percentuale personalizzante, stante l'assenza di comprovate ricadute su specifici aspetti dinamico-relazionali eccedenti quelli normalmente correlabili ad ogni analoga lesione dell'integrità psicofisica (invero neppure specificamente dedotte in atti dalla parte).

Il danno biologico permanente (cd. punto pesante, comprensivo del danno morale, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte) patito dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa viene così liquidato in 2.723,00 euro.



Quanto, invece, al danno da invalidità temporanea, sempre applicando i parametri delle Tabelle di Milano e prendendo come base l'importo giornaliero di 110,00 euro, da ritenersi congruo nella specie, va riconosciuto l'importo di 2.062,50 euro.

Si tratta di somme già attualizzate alla data odierna, atteso il continuo aggiornamento delle tabelle milanesi.

Su di esse, devalutate all'ottobre del 2014 e rivalutate anno per anno, dovranno essere calcolati gli interessi nella misura di legge secondo i noti principi della Suprema Corte (Cass. S.U. sent. n. 1712/1995).

Passando al danno patrimoniale, alla parte compete il rimborso delle spese mediche documentate e da ritenersi pertinenti e congrui, pari a complessivi 200,00 euro; su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dall'esborso.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 1.100,01 a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi per le quattro fasi di tabella.

Nulla viene riconosciuto a titolo di compenso per la fase stragiudiziale, dovendosi ritenere, *ex art. 20* del succitato D.M., che l'attività in questione (cfr. docc.4-6) nella specie non rivesta autonomia rilevanza rispetto a quella giudiziale.

Tra gli esborsi di parte non può essere conteggiato il costo per il CTP, in assenza di documentazione idonea a comprovare l'assunzione delle relativa obbligazione (ad esempio, fattura del professionista).

Il costo di CTU, come già liquidato in corso di istruttoria, deve essere posto a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa eccezione e domanda, così provvede:

condanna il Comune di Bolano, per le causali di cui in parte motiva, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, liquidati: in 4.785,50 euro (somma da devalutarsi a ottobre 2014 e quindi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza) a titolo di danno non patrimoniale; in 200,00 euro (somma da rivalutarsi dal giorno dell'esborso e poi da maggiorarsi degli interessi legali sull'



importo via via rivalutato) a titolo di danno patrimoniale; il tutto oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in 264,00 euro per esborsi ed 2.430,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;

pone il costo di CTU, come già liquidato in corso di istruttoria, a carico di parte convenuta.

Così deciso in La Spezia, 12.12.2018

Il Giudice

Ettore Di Roberto

